sciplina — Assunta preclusione della tutela giurisdizionale — Insussistenza — Pronuncia del consiglio di disciplina — Non costituisce presupposto per adire il giudice amministrativo — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 209 — Sentenza 12 luglio 1984 Pag. 651

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani — Pensioni ed indennità corrisposte dall'istituto — Legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1 — Pignorabilità per crediti alimentari — Non è prevista — Rilevanza costituzionale del diritto dei familiari agli alimenti — Violazione dell'art. 29, primo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Famiglia — Cost., art. 29, primo comma — Contenuto — Componenti la famiglia — Diritto agli alimenti — È tutelato dal disposto costituzionale — Giustificazione — Ulteriore fondamento negli artt. 30, primo comma, 31 e 36, primo comma, della Costituzione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Controversia già definita nel giudizio di merito — Conseguente ininfluenza dell'esame della legittimità costituzionale della legge impugnata — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Istituti di istruzione — Scuole medie e scuole secondarie superiori — Immissione in ruolo di insegnanti abilitati — Leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468 — Decorrenza retroattiva dell'inquadramento — Non è prevista per i docenti delle scuole secondarie — Differenziazione normativa delle categorie poste a confronto — Giustificazione — Non è violato il principio dell'eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Igiene e sanità — Professioni sanitarie ausiliarie — R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 140 — Autorizzazione all'istitu-

zione delle competenze costituzionalmente riservate alle Regioni in materia (sent. n. 307/1983) — Illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Trentino-Alto Adige — Impiego pubblico — Leggequadro statale 29 marzo 1983, n. 93, art. 26, primo comma — Dipendenti delle Camere di commercio — Competenza legislativa primaria della Regione — Inapplicabilità diretta dei procedimenti previsti dalla legge — Necessità, in ogni caso, dell'accordo sindacale in sede di legislazione regionale — Non è violato l'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto, Liguria e Provincia di Bolzano — Impiego pubblico — Legge quadro statale 29 marzo 1983, n. 93, art. 27, quarto comma — Verifica sulla applicazione degli accordi collettivi stipulati presso gli enti locali — Nomina di cinque ispettori alla dipendenza della Presidenza del Consiglio — Loro attività conoscitiva in funzione del coordinamento e della programmazione — Non è configurabile alla stregua delle forme di controllo previste a livello costituzionale — Non risulta violata l'autonomia delle Regioni — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Impiego pubblico — Legge-quadro statale 29 marzo 1983, n. 93, art. 14 — Accordi decentrati — Non è prevista la partecipazione delle Province autonome — Inapplicabilità della disposizione impugnata alla Provincia di Bolzano — Non è violato l'art. 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Liguria — Impiego pubblico — Legge-quadro statale 29 marzo 1983, n. 93, art. 3 e artt. 12, 23, secondo comma, 24 e 25 — Accordi sindacali — Assunta violazione degli artt. 39 e 117 della Costituzione — Difetto di motivazione — Ulteriori questioni non sorrette da alcun riferimento specifico alle norme censurate — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Lombardia, Veneto, Liguria — Impiego pubblico — Legge-quadro statale 29 marzo 1983, n. 93, art. 10, ultimo comma — Accordi sindacali intervenuti in sede nazionale — Approvazione meramente formale da parte delle Regioni — Competenza costituzionalmente garantita alle Regio-

colare ministeriale) — Impugnabilità — Condizioni (sent. nn. 120/1979 e 123/1980).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto — Lavori pubblici — Identificazione e delimitazione dei bacini idrografici interregionali (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 89 e 91) — Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977 e circolare ministeriale 30 dicembre 1977, n. 1996 — Atti adottati in attuazione di un testuale disposto normativo — Competenza degli organi per la loro emanazione — Provvedimenti volti a soddisfare interessi nazionali — Non invadono le competenze regionali — Reiezione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna — Legge statale 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 — Opere idrauliche di terza categoria relative ai bacini idrografici interregionali — Interventi da parte dello Stato — Asserita sottrazione di competenze regionali in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione — Insussistenza — Competenza dello Stato sulla base della normativa allora vigente (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 89, e successive modificazioni) — Interventi posti a tutela di interessi nazionali — Giustificazione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Dipendenti degli enti territoriali — Giudizio di responsabilità amministrativa — R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 265 — Competenza del giudice ordinario — Deroga alla giurisdizione della Corte dei conti in pretesa violazione dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione — Scelta tra i due regimi — Discrezionalità legislativa (sent. n. 185/1982) — Inammissibilità della questione.

Corte dei conti — Cost., art. 103, secondo comma — Materie di contabilità pubblica — Nozione — Comprende i giudizi di conto e di responsabilità — Delimitazione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Dipendenti degli enti locali — Giudizio di responsabilità amministrativa — D.L.P. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 253 — Norma riproduttiva di norma statale — Irrilevanza di una pronuncia di accoglimento nei suoi confronti, perdurando la vigenza della norma statale — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Poste e telecomunicazioni — Mancato recapito di raccomandate — D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 20, 28, 48, 91, 93 e 96, lett. f — Esclusa imputazione al Ministero competente di responsabilità per il risarcimento del danno — Assunta violazione degli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione — Giudizio di rilevanza — Proponibilità della azione giudiziaria subordinata alla previa presentazione di reclamo in via amministrativa — Verifica da parte del giudice a quo — Non risulta — Dubbi sulla incidenza attuale e concreta della questione — Necessità di acquisire nuovi elementi per la valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice a quo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Rilevanza della questione — Requisiti — Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 — Incidenza attuale e non meramente eventuale delle norme impugnate nel procedimento a quo — Pregiudizialità della questione ai fini della definizione del giudizio pendente.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma — Danno patrimoniale subito dal dipendente civile a causa di servizio — Mancata previsione di un equo indennizzo (previsto, invece, per il danno all'integrità fisica) — Pretesa violazione con l'art. 97, primo comma, della Costituzione — Insussistenza — Inconferente richiamo al disposto costituzionale — Esclusione del riconoscimento del principio dell'indennizzabilità — Giustificabilità — Previsione di condizioni per il ristoro del danno — Competono al legislatore — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N.	192	— Sentenza 9 luglio 1984	Pag.	557
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti — Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 18 — Esecuzione parziale dell'opera — Compenso dovuto a seguito di recesso del committente — Pretesa ingiustificata maggiorazione in deroga al trattamento riservato ad altre categorie professionali (Cod. civ., art. 2237) — Insussistenza — Previsione del compenso del professionista da determinare secondo tariffa (Cod. civ., art. 2233) — Peculiari caratteristiche dell'attività dell'ingegnere e dell'architetto — Discrezionalità del legislatore in materia — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.		
N.	193	— Sentenza 9 luglio 1984	»	577
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Pensioni privilegiate — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 65, primo e secondo comma — Dipendenti statali civili e militari — Diversità di trattamento — Giustificazione — Razionalità (sent. n. 46/1979) — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.		
		Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Costituzione, art. 3 — Interpretazione — Disciplina diversa di situazioni diverse — Legittimità.		
N.	194	- Sentenza 9 luglio 1984	»	583
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Famiglia — Amministrazione dei beni dotali — Cod. civ., art. 184 (nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151), e art. 227 della legge n. 151 del 1975 — Sperequazioni in danno della moglie in asserita violazione dell'art. 29, comma secondo, della Costituzione — Richiesta di un intervento additivo da parte della Corte costituzionale — Configurabilità di più soluzioni in ordine alla questione sollevata — Discrezionalità legislativa — Insindacabilità — Inammissibilità.		
N.	195	Ordinanza 9 luglio 1984	»	589
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Benefici combattentistici — Legge 24 maggio 1970, n. 336, artt. 3, comma secondo, e 4 — Estensione dei benefici —		

Jus superveniens: legge 9 maggio 1984, n. 118, di interpretazione autentica della legge impugnata — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice a quo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Amnistia e indulto — D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, art. 1 — Reati finanziari — Mancata indicazione della fattispecie concreta ed omessa motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Urbanistica — Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, comma primo (modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765) — Nozione di «lottizzazione» — Assunta indeterminatezza della fattispecie penale — Uso di espressioni di comune esperienza — Manifesta infondatezza (v. anche ord. nn. 5 e 72/1984).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Edilizia — Espropriazione di suoli edificabili — Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, comma quinto — Criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione — Violazione dell'art. 42, comma terzo, della Costituzione — Questione già dichiarata fondata (sent. n. 5/1980) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Edilizia — Espropriazione di suoli edificabili — Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 — Assunta violazione del principio del doppio grado di giurisdizione — Insussistenza del principio nell'ordinamento, più volte dichiarata dalla Corte (v. sent. n. 78/1984) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Benefici combattentistici — Legge 24 maggio 1970, n. 336, artt. 3, comma secondo, e 4 — Assunta

violazione dell'art. 81 della Costituzione per omessa indicazione dei mezzi per la copertura finanziaria — Jus superveniens: D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 30 bis — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice a quo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Procedure concorsuali — Fallimento — R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43 — Non prevista possibilità di intervento del fallito nelle questioni tributarie dalle quali possono dipendere imputazioni di carattere penale — Inapplicabilità della disposizione nel giudizio a quo in conseguenza della già dichiarata illegittimità degli artt. 60 e 21, comma terzo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (sent. n. 88/1982) — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Libertà personale — Carcerazione preventiva — Imputato straniero che non presti cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende — D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 332 — Arresto obbligatorio e divieto di ordinarne la liberazione — Parziale illegittimità già dichiarata (sent. n. 215/1983) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Legge 27 luglio 1978, n. 392, combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, e dell'art. 73 (successivamente modificato) — Recesso del locatore per la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad una delle attività indicate nell'art. 27 della legge — Indennità che spetta al conduttore per l'avviamento commerciale (criterio di determinazione) — Non sono violati gli artt. 3 e 42 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 300/1983) — Manifesta infondatezza.

N.	203	— Ordinanza 9 luglio 1984	Pag.	621
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Sanzioni sostitutive — Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 78 — Applicazione su richiesta dell'imputato previo parere favorevole del p.m. — Assunta violazione degli artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 120/1984) — Manifesta infondatezza.		
N.	204	— Ordinanza 9 luglio 1984	»	625
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Sanzioni sostitutive — Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 — Sostituibilità della pena pecuniaria — Non è rinvenibile, né ricavabile dal sistema penale — Creazione di norme innovative in materia — Incompetenza della Corte (sent. n. 148/1984) — Manifesta inammissibilità.		
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Sanzioni sostitutive — Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 — Applicazione su richiesta dell'imputato previo parere favorevole del p.m. — Assunta violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 120/1984) — Manifesta infondatezza.		
N.	205	— Ordinanza 9 luglio 1984	»	629
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Elezioni — Ineleggibilità a consigliere provinciale — Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 10 — Assunta violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione — Jus superveniens: legge 23 aprile 1981, n. 154 — Applicabilità anche ai giudizi in corso — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice a quo.		
N.	206	Ordinanza 9 luglio 1984	»	633
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Elezioni — D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 3 —		

Cause di ineleggibilità - Dipendenza dal Comune o sog-

gezione alla sua vigilanza — Jus superveniens: legge 23 aprile 1981, n. 154 — Applicabilità anche ai giudizi in corso — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice a quo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Sanzioni sostitutive — Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma — Sostituibilità della pena pecuniaria — Non è rinvenibile, né ricavabile dal sistema penale — Creazione di norme innovative in materia — Non rientra nei poteri della Corte costituzionale — Inammissibilità già dichiarata (sent. n. 148/1984) — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione — R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, comma secondo, All. A — Sanzioni disciplinari — Controversie — Giurisdizione del giudice amministrativo — Pretesa disparità di trattamento con i lavoratori degli enti pubblici economici, soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario — Insussistenza — Non omogeneità delle situazioni confrontate — Regolamentazione speciale per le aziende che operano in regime di concessione — Controversie disciplinari devolute al giudice amministrativo — Discrezionalità del legislatore — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Costituzione, art. 3 — Interpretazione — Parità di trattamento normativo per situazioni analoghe.

Giurisdizione amministrativa — Confronto con la tutela accordata dinanzi al giudice ordinario — Non risulta meno vantaggiosa (sent. nn. 140/1980, 43/1977, 47/1976).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione — R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 53, commi ottavo e nono, All. A — Definitività delle sanzioni disciplinari irrogate dal direttore dell'azienda — Omessa previsione del ricorso al consiglio di di-

2, commi secondo e quinto — Contributi versati — Calcolo della pensione non proporzionato — Preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Sistema ispirato al principio della solidarietà — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Sistema previdenziale forense — Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 22, comma primo, e 10, commi secondo, undicesimo e quarto — Conseguimento della pensione di vecchiaia — Continuazione della professione legale — Obbligo di contribuzione ed iscrizione alla Cassa di previdenza — Preteso contrasto con gli artt. 3, 33, 35 e 38 della Costituzione — Insussistenza — Sistema ispirato al principio della solidarietà — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Sistema previdenziale forense — Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, comma sesto, e 10, comma terzo — Pensione di vecchiaia in godimento — Continuazione dell'esercizio professionale — Riduzione a due terzi — Asserito contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione — Insussistenza — Sistema ispirato al principio della solidarietà — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Assistenza e previdenza — Sistemi previdenziali — Tipologia — Sistema mutualistico o solidaristico — Caratteri differenziali — Previdenza forense — Si ispira al secondo sistema (sent. n. 62/1977).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Sistema previdenziale forense — Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10, comma terzo, e 2, comma ottavo — Supplemento di pensione liquidabile — Criteri di imposizione contributiva — Irrazionalità — Preteso contrasto con gli artt. 3, primo o secondo comma, e 38 della Costituzione — Insussistenza — Sistema ispirato al principio della solidarietà — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Sistema previdenziale forense — Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 26 — Entrata in vigore della nuova disciplina — Trattamento pensionistico previgente — Previsione di strumenti perequativi — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

zione delle scuole — Pretesa violazione dell'art. 33 della Costituzione — Questione priva del richiesto nesso di pregiudizialità con l'oggetto del giudizio a quo (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) — Difetto di rilevanza — Inammissibilità della questione.

N. 212 — Sentenza 12 luglio 1984 . .

Pag. 675

Regioni — Statuti regionali speciali — Norme di attuazione — Natura — Contenuto — Possono integrare ed innovare le norme statutarie — Limiti — Finalità di attuazione dello Statuto nel contesto del principio di autonomia regionale (sent. n. 20/1956).

Regioni — Statuti regionali speciali — Norme di attuazione — Finalità — Organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni — Armonizzazione con l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento giuridico (sent. n. 136/1969).

Regione Sardegna — Statuto speciale — Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, art. 56 — Decreti legislativi di attuazione statutaria — Competenza esercitabile con carattere « riservato e separato » (sent. nn. 180/1980 e 237/1983) — Norme aventi valore di leggi ordinarie con possibilità di derogarvi.

Regioni — Statuti regionali speciali — Decreti legislativi di attuazione — Competenza del Governo — È esercitabile in via permanente.

Regioni — Trasferimento di funzioni statali alle Regioni — Cost., disp. trans. VIII — Si riferisce alle funzioni di cui agli artt. da 117 a 120 della stessa Costituzione e non alle funzioni giurisdizionali.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Corte dei conti — Istituzione di una Sezione giurisdizionale e delle Sezioni riunite in Sardegna — D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, artt. 1, 2, primo comma, lett. c e d, e art. 11 — Disciplina non contemplata dallo Statuto speciale, art. 56, e non desumibile, in via interpretativa, dallo spirito e dalle finalità dello stesso — Competenza della Corte dei conti centrale — Illegittimità costituzionale — Altre disposizioni dello stesso atto impugnato — Illegittimità costituzionale conseguenziale (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Cod. pen. militare di pace, art. 49 — Provocazione — Costituisce circostanza attenuante soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge — Deroga alla disciplina generale delle attenuanti comuni del Codice penale — Irrazionalità — Violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale — Cod. pen. mil. di pace, art. 48 — Illegittimità costituzionale parziale in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Impugnativa di norma già ritenuta non applicabile nel giudizio di merito — Inammissibilità della questione — Fattispecie — Legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, terzo comma (trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Impiego pubblico — Pensione di riversibilità — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, sesto comma — Vedovo di una dipendente o pensionata statale — Condizioni (indebitamente richieste) per il conferimento della pensione: inabilità e vivenza a carico della moglie — Esigenza di realizzare la parità fra coniugi anche nella disciplina pensionistica — Richiamo a disposizione analoga già dichiarata incostituzionale (sent. n. 6/1980) — Violazione dell'art. 3 della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Immobili non destinati ad uso abitativo — Contratti sottoposti a proroga — Legge 25 marzo 1982, n. 94 (conversione del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9), art. 15 bis — Richiesta dichiarazione di illegittimità di disposizione che si afferma inapplicabile nel giudizio a quo — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Immobili non destinati ad uso abitativo —

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza forense — Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, primo comma — Esercenti la professione che siano anche docenti alle dipendenze dello Stato — Operatività nei loro confronti di due sistemi previdenziali obbligatori — Denunciato eccesso di oneri e, per converso, di tutela previdenziale — Asserito divieto di duplicazione dei sistemi previdenziali con conseguente disparità di trattamento fra categorie ed all'interno della stessa categoria forense — Cost., artt. 2, 38, 3 — Non sono violati — Argomentazioni inconciliabili con il carattere solidaristico della previdenza forense (sent. n. 132/1984) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Decisioni della Corte costituzionale — Sentenze di rigetto — Accoglimento di interpretazione conforme a Costituzione — Presupposto — Sua prevalenza nel diritto vivente — Insussistenza nella specie.

Assistenza e previdenza — Cost., art. 38 — Cumulo delle pensioni e delle pensioni e dei trattamenti retributivi — Legittimità — Limiti — Adeguatezza del trattamento pensionistico allo stato di bisogno (sent. nn. 275/1976, 30/1976, 155/1969, 105/1963) — Fattispecie — Cumulo della pensione forense con altra pensione — Legge 5 luglio 1965, n. 798, art. 6, comma penultimo — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Cost., art. 3 — Sistemi previdenziali di categoria — Autonomia — Non comparabilità — Limiti — Determinazione dei fini e congruità dei mezzi del sistema desiderato.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza forense — Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22 — Obblighi contributivi degli appartenenti alla categoria — Natura tributaria — Prelievo effettuato sulla base dei redditi professionali dichiarati — Non è violato il principio della capacità contributiva — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza forense — Obblighi previdenziali

Contratti sottoposti a proroga — Legge 25 marzo 1982, n. 94 (conversione del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9), art. 15 bis — Diverso trattamento tra rapporti locativi prorogati e non prorogati — Ragionevole discrezionalità del legislatore — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 89/1984) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 3, 58 e 65, e Cod. proc. civ., art. 657 — Contratto di locazione come contratto a tempo determinato — Diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza senza dover provare una giusta causa — Assunta violazione degli artt. 2, 3, 10, 30, 31, 32, 41, 42, 47 della Costituzione — Questione, sotto i diversi profili, già dichiarata non fondata (sent. n. 252/1983) — Manifesta infondatezza.

Diritti inviolabili dell'uomo — Abitazione (come stabilità della situazione abitativa) — Non costituisce presupposto dei diritti garantiti dall'art. 2 della Costituzione (sent. n. 252/1983).

Proprietà privata — Limiti — Discrezionalità legislativa con riferimento all'utilità sociale — Insindacabilità (sent. n. 252/1983).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, artt. 1 e 2 — Ricorso proposto davanti alle Commissioni tributarie di primo grado — Fissazione della competenza territoriale — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 2, n. 2 — Individuazione del giudice tributario determinata dal luogo in cui ha sede l'ufficio periferico impositore — Assunta violazione della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 — Insussistenza — Fissazione della competenza territoriale degli uffici finanziari e dei giudici tributari — Libera determinazione del legislatore delegato — Mancanza di criteri nella legge di delegazione — Non sono violati gli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Trattamento di quiescenza a carico dello Stato — Impiego pubblico — Riscatto di periodi e servizi anteriori alla nomina — Diversità nella determinazione della misura del relativo contributo — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, comma terzo — Inesistenza di una regola generale applicabile per ogni tipo di riscatto — Discrezionalità legislativa — Giustificazione — Razionalità — Non è violato l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Provincie di Bolzano e Trento — Legge-quadro statale sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, artt. 1, commi primo e secondo, e 3 — Natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale e loro carattere innovatore sostanziale — Loro individuazione e qualificazione in via interpretativa — Procedimenti per gli accordi relativi al personale (art. 10 legge citata) — Inapplicabilità di questi alle Regioni e Provincie autonome — Insussistenza di un preteso trattamento eguale a quello delle Regioni a statuto ordinario — Non è violato l'art. 3 della Costituzione né le invocate disposizioni degli Statuti speciali — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Trentino-Alto Adige — Impiego pubblico — Leggequadro statale 29 marzo 1983, n. 93, art. 8 — Dipendenti dei comuni, delle provincie, delle comunità montane e dei loro consorzi ed associazioni — Procedimento per gli accordi sindacali — Competenze regionali in materia (sent. n. 100/1980) — Inosservanza — Violazione degli artt. 5, n. 1, e 65 dello Statuto speciale — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Trentino-Alto Adige, Provincia di Bolzano, Regione Lombardia — Ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri — Legge-quadro statale 29 marzo 1983, n. 93, art. 9 — Dipendenti delle unità sanitarie locali — Procedimento per gli accordi sindacali — Esclusione delle Regioni — Viola-

Attuazione di un principio di superiore giustizia economicosociale.

Competenza della Corte costituzionale — Disposizione costituzionale contenente riserva di legge rinforzata — Controllo sulla normativa di attuazione — È demandato alla Corte costituzionale — Limiti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Fondi rustici — Contratto di affitto — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 9 — Determinazione del canone — Procedimento — Tabella per l'equo canone — Compilazione periodica attribuita alle commissioni tecniche provinciali — Asserita violazione del diritto di difesa — Insussistenza — Prevista adozione di un provvedimento amministrativo — Impugnabilità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Cost., art. 24 — Posizioni giuridiche soggettive lese da provvedimenti amministrativi — Non limitano il diritto di agire in giudizio *ex* art. 113 della Costituzione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Fondi rustici — Contratto di affitto — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 9, quarto comma — Determinazione del canone provvisorio — Asserita violazione del principio di eguaglianza — Insussistenza — Non omogeneità delle situazioni comparate — Ragionevolezza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Fondi rustici — Contratto di affitto — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 15, primo comma — Conguaglio del canone per alcune annate agrarie — Inadeguatezza dei coefficienti stabiliti e asserito contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione — Insussistenza — Congruità dei mezzi scelti dal legislatore — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Fondi rustici — Contratto di affitto — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 15, secondo comma — Conguaglio del canone per le annate agricole 1977-1978 e per quelle in corso all'entrata in vigore della legge — Determinazione dei coefficienti — Criteri — Risultano in parte irrazionali — Illegittimità costituzionale parziale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Fondi rustici — Contratto di affitto — Conguaglio del ca-

ni in materia di ordinamento degli uffici — Violazione degli artt. 117 e 97, secondo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Liguria — Impiego pubblico — Legge-quadro statale 29 marzo 1983, n. 93, art. 11, secondo comma — Accordi sindacali — Concessione di trattamenti integrativi con legge della Regione — Divieto — Non è violata l'autonomia regionale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 220 — Sentenza 13 luglio 1984

Pag. 781

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Giudizio di rilevanza della questione — Sufficiente motivazione — Ammissibilità — Fattispecie — Impiego pubblico — Personale dell'Azienda autonoma FF.SS. — Promozione ad ispettore principale — Requisiti — Normativa sopravvenuta (D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 111) — Beneficio della riduzione dell'anzianità minima di servizio.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Personale dell'Azienda autonoma FF. SS. — Promozione ad ispettore principale — Requisiti — Passaggio da vecchio a nuovo ordinamento e norme transitorie — D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 111, primo comma, 149, primo e secondo comma, 153, secondo comma; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 65 (in relazione agli artt. 11, sesto comma, e 16, secondo comma, lett. i, della legge 18 marzo 1968, n. 249, successivamente modificati) — Beneficio della riduzione dell'anzianità di servizio per la promozione — Asserito eccesso dei limiti posti dalla legge di delega — Inesistenza di posizioni giuridiche acquisite tutelate, nel caso di specie, dalla legge di delega — Non sono violati gli artt. 76 e 77 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Impiego pubblico — Vicende del rapporto — Diversa disciplina succedutasi nel corso del tempo — Preminenza dell'interesse della pubblica amministrazione sulla situazione soggettiva del dipendente — Limiti.

mento delle multe e delle ammende — D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 332 — Arresto obbligatorio e divieto di ordinarne la liberazione — Parziale illegittimità già dichiarata (sent. n. 215/1983) — Manifesta infondatezza.

N. 187 — Sentenza 9 luglio 1984 Pag. 501

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Liguria — Lavori pubblici — Bacini idrografici a carattere interregionale (art. 89 del D.P.R. n. 616/1977) — Individuazione e delimitazione — Atto del Presidente del Cons. sup. dei lavori pubblici 3 ottobre 1977 — Successiva richiesta di parere alle Regioni e lettera ministeriale del 28 ottobre 1977, n. 1668 — Sono atti di carattere tecnico-amministrativo interno e meramente preparatori — Non contengono alcuna manifestazione di volontà né hanno contenuto decisorio — Non idoneità a determinare una situazione di conflitto — Inammissibilità del ricorso regionale.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regioni Piemonte e Lombardia — Lavori pubblici — Bacini idrografici a carattere interregionale — Individuazione e successiva richiesta di parere alle Regioni — Atto del Presidente del Cons. sup. dei lavori pubblici 3 ottobre 1977 e lettera ministeriale del 28 ottobre 1977, n. 1668 — Ricorsi delle Regioni proposti oltre il termine previsto (art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87) — Inammissibilità dei ricorsi regionali.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia — Lavori pubblici — Circolare ministeriale 30 dicembre 1977, n. 1995, sulla competenza dello Stato per le funzioni afferenti all'estrazione di inerti da corsi di acqua e alle opere idrauliche di seconda e terza categoria (D.P.R. n. 616/1977) — Costituisce atto orientativo ed interpretativo rivolto agli organi della stessa Amministrazione — Non esprime alcuna manifestazione esterna di volontà dello Stato — Inidoneità dell'atto ad integrare una situazione di conflitto — Inammissibilità dei ricorsi regionali.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Atti idonei a determinarlo — Nozione — Comportamenti significanti degli enti che configurino una immediata invasione o menomazione di altrui potestà (sent. nn. 120/1979 e 111/1976).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Atti idonei a determinarlo — Atto non definitivo (nella specie: cir-

N. 136 — Sentenza 2 maggio 1984 . .

Pag. 83

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Operai ed impiegati privati richiamati alle armi — Trattamento economico più favorevole espressamente disposto per i soli impiegati privati — Legge 10 giugno 1940, n. 653, art. 1 — Ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli operai — Violazione degli artt. 3 e 52 della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua — Artt. 2 e seguenti della stessa legge — Illegittimità conseguenziale in parte qua (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

Eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge — Cost., art. 3 — Lavoratori dipendenti — Distinzione tra impiegati ed operai — Trattamento differenziato in relazione alla diversa qualità del lavoro prestato — Legittimità (sent. nn. 18/1974 e 117/1976) — Limiti — Situazioni e bisogni indistintamente comuni a tutti i lavoratori (sent. nn. 160/1971 e 177/1975).

Servizio militare — Cost., art. 52, secondo comma — Interpretazione — Adempimento degli obblighi militari — Non può mai pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

N. 137 — Sentenza 2 maggio 1984.

91

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Ingiunzione — Procedimento — Cod. proc. civ., art. 648, secondo comma — Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione — Obbligo del giudice istruttore di concederla se la parte che l'ha chiesta offra cauzione — Illegittima privazione del potere di valutare se la opposizione sia fondata o meno su prova scritta o si profili di pronta soluzione — Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua (per l'anteriore diverso orientamento v. sent. nn. 62/1966 e 17/1969).

Funzione giurisdizionale — Cost., art. 24 — Oggetto — Tutela del diritto di azione e di difesa — È preordinata alla esigenza di garantire lo svolgimento di un processo giusto (sent. nn. 70/1965, 48/1968, 55 e 151/1971, 99/1973).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Ingiunzione — Procedimento — Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 648, comma secondo, 633, comma primo, n. 3, e 636 — Pagamento degli onorari agli esercenti la libera professione medica — As-

art. 25 — Limitazioni al potere di iniziativa privata per ragioni di utilità sociale — Non possono incidere sulla natura e la causa del contratto voluto dalle parti — Pretesa violazione dell'art. 41 della Costituzione — Insussistenza — Imprese mezzadrili di fatto — Nella grande maggioranza dei casi unico imprenditore è il mezzadro — Adeguamento normativo alla realtà di fatto — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà di iniziativa economica privata — Cost., art. 41 — Materia — Proprietà fondiaria — Limitazioni poste dalla legge per ragioni di utilità sociali — Finalità — Instaurazione di equi rapporti sociali (Cost., art. 44) — Legittimità.

Libertà di iniziativa economica privata — Cost., art. 41 — Destinatari della tutela costituzionale — Imprenditore agricolo assenteista — Esclusione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25 — Conversione in affitto di contratti associativi in corso — Illegittimità di una indiscriminata conversione forzosa — Imprenditori agricoli a titolo principale (legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 12) e concedenti che osservano i doveri inerenti alla condirezione di impresa — Omessa previsione del consenso del concedente alla trasformazione del rapporto — Contrasto con gli artt. 41 e 44 della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua — Illegittimità anche dell'art. 30 della legge ed estensione in via conseguenziale all'art. 34, primo comma, lett. b.

Proprietà terriera privata — Cost., art. 44 — Finalità — Stabilire equi rapporti sociali — Compito del legislatore — Equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate — Richiamo sistematico al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

N. 139 — Sentenza 3 maggio 1984 Pag. 135

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Fondi rustici — Contratto di affitto — Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 8, 9, 10 e 13 — Determinazione del canone — Criteri — Profilo della svalutazione monetaria — Pretesa violazione degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Proprietà terriera — Cost., art. 44 — Contenuto — Riserva di legge rinforzata — Obiettivi demandati al legislatore — Razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali —

serito « privilegio » del credito per la esclusione di ogni indagine da parte del giudice — Pretesa violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 138 — Sentenza 3 maggio 1984 Pag. 103

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25, primo comma — Conversione in affitto di contratti associativi in corso — Operatività automatica su richiesta del mezzadro (senza il consenso del concedente) — Necessità dell'adesione del mezzadro se richiesta, invece, dal concedente — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Situazioni intrinsecamente eterogenee — Trattamento normativo di favore — Non arbitrarietà — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25, primo comma — Conversione in affitto di contratti associativi in corso — Potere dispositivo delle parti per i rapporti in corso — Presunta irrazionalità intrinseca della norma — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25, primo comma — Conversione in affitto di contratti associativi in corso — Pretesa violazione dell'art. 43 della Costituzione sotto il profilo che si configura un trasferimento dell'impresa agricola — Insussistenza — Si ha solo una legittima violazione dell'autonomia negoziale — Finalità — Razionale sfruttamento del suolo — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 25, primo comma — Conversione in affitto dei contratti associativi in corso — Pretesa violazione dell'art. 46 della Costituzione — Insussistenza — Estraneità del precetto alla materia de qua — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro — Gestione delle aziende — Partecipazione dei lavoratori — Cost., art. 46 — Poteri del legislatore — Esercizio in funzione dell'interesse generale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Agricoltura — Contratti agrari — Conversione in affitto di contratti associativi in corso — Legge 3 maggio 1982, n. 203,

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME LXVI 1984

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA PIAZZA DEL QUIRINALE

N.	183	— Sentenza 21 giugno 1984	Pag.	481
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Lavoratrici madri — D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 37 — Dipendenti ospedaliere — Astensione facoltativa dal lavoro post partum — Trattamento economico ritenuto meno vantaggioso rispetto alle altre pubbliche impiegate — Assunta violazione dei criteri contenuti nella legge di delega 12 febbraio 1969, n. 132, artt. 40 e 42 — Insussistenza — Completa equiparazione tra le due categorie di pubbliche impiegate — Non è violato l'art. 76 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.		
N.	184	— Ordinanza 21 giugno 1984	»	487
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legittimazione a promuoverlo — Magistrato di sorveglianza — Funzioni ad esso attribuite dal nuovo ordinamento penitenziario — Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma — Norme o non applicabili nel giudizio a quo o attinenti alla congruità dell'organizzazione giudiziaria — Inammissibilità già dichiarata (sent. n. 103/1984) — Manifesta inammissibilità.		
N.	185	— Ordinanza 21 giugno 1984	»	493
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Legge 27 luglio 1978, n. 392, combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, e dell'art. 73 (successivamente modificato) — Recesso del locatore per la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad una delle attività indicate nell'art. 27 della legge — Indennità che spetta al conduttore per l'avviamento commerciale (criterio di determinazione) — Non sono violati gli artt. 3 e 42 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 300/1983) — Manifesta infondatezza.		
N.	186	— Ordinanza 21 giugno 1984	»	497
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Libertà personale — Carcerazione preventiva — Imputato straniero che non presti cauzione o melleveria per il page		

none per alcune annate agrarie — Periodo concesso all'affittuario per il pagamento — Somma dovuta — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 15, quarto comma — Omessa previsione della produttività di interessi (ex art. 1282 Cod. civ.) — Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Impugnazione di norma non applicabile (ipotesi astratta) nel giudizio di merito — Difetto di rilevanza — Inammissibilità — Fattispecie — Contratti agrari — Efficacia degli accordi con l'assistenza delle organizzazioni di categoria — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 45.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Fondi rustici — Contratto di affitto — Conguaglio del canone per alcune annate agrarie — Pagamento di canoni effettuati, senza contestazione del locatore, prima del 29 dicembre 1977 — Esclusione dal conguaglio — Legge 10 maggio 1978, n. 176, art. 1, terzo comma, richiamato dall'art. 15, primo comma, legge 3 maggio 1982, n. 203 — Perdurante operatività di norme già annullate con sentenze della Corte costituzionale (sent. nn. 155/1972 e 153/1977) — Violazione dell'art. 136 della Costituzione — Arbitraria esclusione di rapporti non esauriti dalla applicazione dell'art. 136 della Costituzione del principio di eguaglianza — Illegittimità costituzionale parziale.

Corte costituzionale — Decisioni — Cost., art. 136 — Sentenze di accoglimento — Operano ex tunc — Producono effetti sui rapporti sorti anteriormente all'annullamento — Limiti: materia penale (Cost., art. 25) e rapporti esauriti.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Cost., art. 3 — Situazioni poste a confronto — Necessità di un tertium comparationis — Assumibilità anche di norme costituzionali.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 30 e 31 — Istituto della conversione — Assunta violazione degli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione — Questioni già accolte o dichiarate non fondate (sent. n. 138/1984) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Questione sollevata in via meramente eventuale — Difetto di rilevanza nel giudizio a quo — Inammissibilità — Fattispecie — Contratti agrari — Determinazione del canone — Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9, 10 e 13.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Difetto di motivazione della rilevanza e dei termini della questione — Inosservanza dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — Inammissibilità della questione (cfr. sent. 108, 109, 158/82, 7/83) — Fattispecie — Amnistia ed indulto — D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, artt. 4, primo comma, lett. b, e 6, comma terzo.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Amnistia e indulto — D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, artt. 4, primo comma, lett. b, e 6, comma terzo — Richiesta di sostituzione del criterio della data del commesso reato a quello della data di condanna definitiva — Effetti discriminatori derivanti dall'accoglimento di tale criterio — Necessità di ulteriori interventi di competenza del legislatore — Richieste in materia di sentenze additive — Eccedono i limiti dei poteri spettanti alla Corte — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Amnistia e indulto — D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, artt. 6, comma terzo, e 4, primo comma, lett. b — Condizioni ostative — Pericolosità del soggetto in relazione all'avvenuto accertamento giudiziale del reato — Effetti discriminatori derivanti dalla applicazione congiunta dei criteri richiesti — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Insussistenza — Razionalità dei criteri dettati dal legislatore — Inconvenienti imputabili all'astrattezza della norma — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Amnistia — Scelte operate dal legislatore — Valutazione — Esula dal sindacato della Corte costituzionale (sent. nn. 175/1971 e 59/1980).

Diritto di difesa — Cost., art. 24 — Amnistia — Termine iniziale e termine finale — Tutela giurisdizionale invocata in prossimità dell'inizio del termine — Può comportare mere disparità di fatto — Irrilevanza (sent. n. 69/1975).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Trattamento di riversibilità — Orfani maggiorenni a carico dei dipendenti o pensionati dello Stato, inabili a proficuo lavoro — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 86, primo comma — Sussistenza del requisito al momento della morte del dante causa — Asserita discriminazione nell'ambito della stessa categoria e rispetto agli altri beneficiari delle pensioni indirette di guerra — Insussistenza — Nesso causale fra stato di bisogno del figlio inabile e morte del genitore — Razionalità (sent. nn. 7 e 8/1980) — Non comparabilità degli ordinamenti pensionistici posti a confronto (sent. nn. 7/1980 e 37/1975) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Sequestro di persona a scopo di estorsione — Dissociazione del concorrente nel reato — Cod. pen., art. 630, comma quarto — Riduzione della pena — Ipotesi dell'unanime deliberazione liberatoria da parte di tutti i concorrenti — Interpretazione estensiva della norma di favore — Giustificazione — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Fattispecie — Sequestro di persona a scopo di estorsione — Fenomeno della dissociazione nel reato — Cod. pen., art. 630, quarto comma — Trattamento sanzionatorio — Assunta violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione — Giudizio di rilevanza — Difetto assoluto di motivazione della questione — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Sequestro di persona a scopo di estorsione — Concorrente che abbia prestato opera di minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato — Cod. pen., art. 114, secondo comma (in relazione al primo comma, n. 1, dell'art. 112) — Trattamento sanzionatorio differenziato in dipendenza del numero dei partecipanti — Asserita disparità di trattamento — Insussistenza — Scelta di politica criminale — Discrezionalità del legislatore — Razionalità della norma — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Reati e pene — Congruità fra reato e sanzione — Competenza del legislatore — Limite (sent. nn. 109/1968, 22/1971, 119/1975, 50/1980, 72/1980).

N. 144 — Sentenza 10 maggio 1984 Pag. 205

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio militare — Lavoratori delle classi 1924 e successive chiamati alle armi — D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, art. 2 — Conservazione del posto di lavoro — Condizione — Superamento di tre mesi di anzianità alle dipendenze dello stesso datore di lavoro — Arbitraria limitazione del beneficio — Violazione degli artt. 3 e 52, secondo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Servizio militare — Cost., art. 52, secondo comma — Interpretazione — Conservazione del posto di lavoro del dipendente chiamato alle armi — Diritto costituzionalmente garantito — Non può essere limitato da interventi del legislatore.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio militare — Chiamata alle armi del lavoratore — R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 6, primo comma — Risoluzione del rapporto di lavoro definitivamente concluso in vigenza di una legislazione anteriore abrogata — Avvenuta liquidazione della indennità di anzianità — Inapplicabilità di disposizioni successive più favorevoli e dell'art. 52, secondo comma, della Costituzione (sent. n. 194/1976) — Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio militare — Chiamata alle armi del lavoratore — R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 6, primo comma — Computabilità dei servizi e dell'indennità di anzianità — Rapporto di lavoro concluso in vigenza di legislazione anteriore abrogata — Diversità di trattamento nei confronti del rapporto di lavoro instauratosi successivamente e in vigenza della Costituzione — Giustificazione — Non sono invocabili agli artt. 3, 36, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione — Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo — Inammissibilità.

Servizio militare — Cost., art. 52, secondo comma (in relazione all'art. 36, primo comma, della Costituzione) — Con-

cetto di « posizione di lavoro » — Interpretazione — Comprende oltre alla conservazione del posto di lavoro anche il diritto alla indennità di anzianità (sent. n. 8/1963).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Crediti per tributi indiretti — Cod. civ., art. 2758, comma secondo (modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426) — Privilegi speciali — Inoperatività nei riguardi di beni consumabili — Assunta disparità di trattamento nei confronti di quelli attinenti a beni suscettibili di esecuzione forzata — Inconvenienti rimuovibili solo con innovazioni normative e non con decisione della Corte — Questione già dichiarata inammissibile (sent. n. 25/1984) — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Crediti per tributi indiretti — Cod. civ., art. 2758, comma secondo (modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426) — Privilegi speciali — Inoperatività nei riguardi di beni consumabili — Assunta violazione dell'art. 53 della Costituzione — Questione già decisa (sent. n. 25/1984) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), artt. 15, comma primo, e 39 — Questioni sollevate dopo aver emanato il provvedimento di urgenza ex art. 700 Cod. proc. civile, a giudizio già esaurito — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Immobili destinati all'esercizio di attività professionale — Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 41, secondo comma — Esclusione di un diritto di locazione e di riscatto per i relativi rapporti di locazione — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 128/1983) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Reati e pene — Sanzioni sostitutive — Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, primo e secondo comma — Sostituibilità della pena pecuniaria — Incertezza circa l'applicabilità o inapplicabilità delle norme impugnate — Difetto di rilevanza o della motivazione di essa — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Reati e pene — Sanzioni sostitutive — Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 — Sostituibilità della pena pecuniaria — Mancata individuazione dei termini della questione — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Leggi penali — Principio di legalità — Interpretazione analogica — Divieto per le norme incriminatrici — (Cost., art. 25, secondo comma; disp. prel. Cod. civ., art. 14; Cod. pen., art. 1) — Norme di carattere eccezionale — Estensibilità del divieto — Fattispecie — Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 53 — Sanzioni sostitutive — Costituiscono eccezione ai principi delle leggi penali.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Sanzioni sostitutive — Legge 24 novembre n. 689, artt. 53 e 77 — Sostituibilità della pena pecuniaria — Non è rinvenibile né ricavabile dal sistema penale — Creazione di norme innovative in materia — Non rientra nei poteri della Corte costituzionale — Competenza del legislatore — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Frodi alimentari — Preparazione e commercio di mosti, vini ed aceti — D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 — Ipotesi di aggiunta di sostanze zuccherine (c.d. zuccheraggio) e di produzione di vino artificiale — Previsione di identico trattamento sanzionatorio — Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Frodi alimentari — Preparazione e commercio di mosti, vini ed aceti — D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 —

Ipotesi di aggiunta di sostanze zuccherine (c.d. zuccheraggio) e di produzione di vino artificiale — Assunta violazione dell'art. 76 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 188/1982) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Incremento di valore degli immobili — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 — Effetti della svalutazione monetaria — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 126/1979) — Successiva soppressione o novazione legislativa in modo non influente sulle censure di incostituzionalità — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Incremento di valore degli immobili — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14, e legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 — Omessa motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Motivazione della rilevanza — Non sostituibilità con apodittico riferimento alla questione sollevata da una delle parti — Inosservanza dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Incremento di valore degli immobili — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 — Criteri di applicazione dell'imposta — Assunta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione sotto il profilo che l'imposta non colpisce manifestazioni di ricchezza — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 239/1983) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Imposta di registro — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 69 — Pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione di valore in atto di compravendita — Criteri

di determinazione della responsabilità — Assunta violazione degli artt. 3, 41 e 24 della Costituzione — Jus superveniens: D.L. 10 luglio 1982, n. 425 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516) — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice a quo.

Responsabilità penale — Cost., art. 27, primo comma — Interpretazione — Non esclude una forma di responsabilità (« oggettiva ») che prescinde dalle forme della colpevolezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Cod. proc. pen., art. 115 — Revoca della costituzione di parte civile — Effetti rispetto al responsabile civile — Difetto di motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Sua interpretazione sistematica — Omessa precisazione della norma costituzionale violata — Ricostruzione da parte della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Commissioni tributarie — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 4 — Requisiti per la nomina dei componenti — Assunta inidoneità a svolgere la funzione giurisdizionale — Insussistenza — Giustificazione — Non è violato l'art. 102, primo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Ordinamento giudiziario — Cost., art. 102, primo comma — Oggetto — Concerne i soli magistrati ordinari.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Cod. pen., art. 175, primo comma (nel testo introdotto con l'art. 104 della legge 24 novembre 1981, n. 689) — Non menzione di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati — Ipotesi in cui è esclusa l'ulteriore concessione del beneficio — Te-

sto riproduttivo di disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 225/1975) — Richiamo ai motivi addotti nella precedente pronuncia — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Omessa indicazione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità — Fattispecie — R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10 — Personale delle ferrovie, tramvie, etc. — Rapporti collettivi di lavoro e trattamento giuridico-economico — Tutela giurisdizionale (v. sent. n. 93/1979).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Puglia — Lavori pubblici — Legge regionale 23 giugno 1976, n. 16, artt. 5 e 15 — Opere di comuni, provincie, comunità montane e loro consorzi — Procedimento espropriativo — Competenza del sindaco e dei presidenti ad emanare i relativi provvedimenti — Delega all'assessore regionale di funzioni proprie del presidente della giunta regionale — Non sono violati gli artt. 97, 117, 118, 121 e 128 della Costituzione — Questione già decisa (sent. nn. 319/1983 e 48/1983) — Manifesta infondatezza.

Regioni — Funzioni della giunta o del suo presidente — Delegabilità agli assessori della competenza ad emanare atti amministrativi con efficacia esterna — Non è violato l'art. 121 della Costituzione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione siciliana — Lavori pubblici — Legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, art. 2 — Opere di comuni, loro consorzi e comunità montane — Procedimento espropriativo — Competenza del sindaco ad emanare i relativi provvedimenti — Non sono violati gli artt. 42 e 97 della Costituzione — Questione analoga ad altra già decisa (sent. n. 319/1983) — Ma-

lutari — D.L. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma — Costituzione di disponibilità valutarie all'estero dei cittadini italiani — Divieto — Non applicabilità per le attività di lavoro dipendente o artigianale svolte all'estero — Assunta disparità di trattamento nei confronti delle altre attività economiche, per converso, penalmente sanzionate — Insussistenza — Diversità delle situazioni poste a confronto — Scelte discrezionali del legislatore — Razionalità — Non è violato l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Infrazioni valutarie — Residenza a fini valutari — D.L. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma — Costituzione di disponibilità valutarie all'estero dei cittadini italiani — Divieto — Non applicabilità per le attività di lavoro dipendente o artigianale svolte all'estero da lavoratori che conservano la residenza in Italia — Esclusione dallo stesso beneficio delle attività svolte dal lavoratore autonomo — Ingiustificata disparità di trattamento penale — Violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Dipendenti non di ruolo inscritti all'INADEL — Indennità per cessazione del rapporto di lavoro — Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, primo comma — Interpretazione correttiva della legge da parte della Corte costituzionale — Non risultano violati gli artt. 3 e 36 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Omessa individuazione delle disposizioni applicabili nel giudizio di merito — Questione riferita a contenuti diversi ed alternativi (sent. nn. 195/1982 e 30/1983) — Inammissibilità — Fattispecie — Edilizia — Regime dei suoli — Sanzioni — Legge 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 15 e 17; legge 17 agosto 1942, n. 1150 (e successive modificazioni), art. 41 in relazione all'art. 32.

INDICE SOMMARIO

N. 131	— Sentenza 2 maggio 1984	Pag.	7
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi — Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 10 e 20 — Sopravvenuta inidoneità lavorativa — Licenziamento — Procedure — Accertamento amministrativo a cura del collegio medico provinciale — Non preclude il controllo di merito da parte dell'autorità giudiziaria — Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.		
N. 132	— Sentenza 2 maggio 1984		13
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Valutazione della rilevanza — Sussistenza — Riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio — Ammissibilità della questione.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Sistema previdenziale forense — Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10, comma primo,		

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Omessa indicazione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità della questione — Fattispecie — Cod. pen., artt. 314 e 476 (in relazione agli artt. 1 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) — Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Cod. pen., art. 314 — Mancata indicazione della fattispecie ed omessa motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Legge 22 dicembre 1969, n. 967, art. 2 (modificato dall'art. 1 legge 23 dicembre 1970, n. 1054) — Attribuzione di una indennità « per servizio di istituto » a determinate categorie di personale e non anche ai vigili urbani con qualifica di agenti di p.s. — Assunta violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 229/1983) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legittimazione a promuoverlo — Magistrato di sorveglianza — Funzioni ad esso attribuite dal nuovo ordinamento penitenziario — Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 22, comma primo, e 23, comma primo — Disposizioni concernenti l'intervento sui reclami dei detenuti in materia di lavoro — Procedimento non avente natura giurisdizionale — Difetto di legittimazione già dichiarato (sent. n. 103/1984) — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Motivazione della rilevanza della questione — Non è illogica né contraddittoria — Sufficienza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza di convalida di sfratto — Cod. proc. civ., art. 404 — Opposizioni di terzo ordinaria e revocatoria — Non sono consentite — Giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione — Lesione derivante da sentenza passata in giudicato o da ordinanza — Diritto di difesa e di azione assicurato solo nella prima ipotesi — Irragionevolezza — Diritto « vivente » non conforme ai dettami della Costituzione — Violazione dell'art. 24 della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Fattispecie — Locazione — Ordinanza di convalida di sfratto — Cod. proc. civ., art. 404 — Giudizio di rilevanza della questione — Motivazione insussistente — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Famiglia — Cod. civ., art. 541 (abrogato dall'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151) — Successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della nuova legge — Concorso di figli legittimi e naturali — Quota ereditaria maggiore a favore dei primi — Pretesa violazione degli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione — Insussistenza — Valutazione discrezionale del legislatore aderente alla realtà sociale dell'epoca — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Famiglia — Tutela dei figli nati fuori dal matrimonio — Cost., art. 30, terzo comma — Interpretazione — Famiglia legittima — Nozione — Evoluzione della giurisprudenza (sent. nn. 79/1969, 54/1960, 50/1973, 82/1974, 55/1979) — Esigenza di compatibilità con i membri della famiglia legittima — Valutazione del legislatore — Limiti.

Famiglia — Cost., art. 30, terzo comma — Interpretazione — Figli legittimi e figli naturali — Diritti successori (ex legge 19 maggio 1975, n. 151) — Parificazione — Limitazioni alla tutela della famiglia legittima — Esclusione — Valutazioni discrezionali del legislatore.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Valle d'Aosta — Energia elettrica — Concessioni di grandi derivazioni di acque — Scadenza — Decreto-legge di proroga 1º febbraio 1977, n. 13 — Asserita violazione delle competenze regionali di cui all'art. 7 dello Statuto speciale — Sopravvenuta normativa in sede di conversione (legge 31 marzo 1977, n. 92) — Norma espressa a salvaguardia dei diritti della Regione — Retroattività degli effetti — Cessazione della materia del contendere.

Energia elettrica — Nazionalizzazione — Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 — Applicabilità nella Regione Valle d'Aosta — Poteri della Regione dopo la costituzione della riserva a favore dello Stato — Limiti (sent. n. 13/1964).

Energia elettrica — Nazionalizzazione — Legge statale 6 dicembre 1962, n. 1643 — Suggerimenti al legislatore — Contemperamento tra esigenze nazionali ed autonomia delle Regioni — Indicazione di criteri (sent. nn. 13 e 4 del 1964).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Impugnazione di decreto legge — Assunta lesione di competenze regionali — Espressa salvezza di queste in sede di sopravvenuta conversione — Efficacia ex tunc — Cessazione della materia del contendere.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Comunità economica europea — D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695, art. 3 — Tariffa dei dazi doganali di importazione — Prelievi agricoli — Agevolazioni concesse agli importatori — Eccettuazioni — Decorrenza — Contrasto con i regolamenti comunitari nn. 19/62 e 120/67 — Pronuncia in materia della Corte di giustizia della C.E.E. — Inosservanza degli artt. 177 e 189 del Trattato di Roma e violazione dell'art. 11 della Costituzione — Norme interne incompatibili, anteriori o successive, con il regolamento comunitario — Prevalenza di quest'ultimo — Competenza del giudice a quo — Innammissibilità della questione.

Comunità economica europea — Diritto comunitario e diritto interno — Rapporti — Prevalenza del primo sul diritto interno incompatibile.

Comunità economica europea — Regolamento comunitario e legge interna — Rapporti — Possibili interpretazioni del-

la legge — Va prescelta quella conforme alle prescrizioni comunitarie (sent. nn. 176 e 177/1981).

Comunità economica europea — Norma interna incompatibile con norma comunitaria successiva — Effetto caducatorio — Obbligo di applicare la disposizione comunitaria.

Comunità economica europea — Norma interna incompatibile con norme comunitarie successive e confermative di norme comunitarie anteriori — Effetto caducatorio retroattivo.

Comunità economica europea — Legge interna confliggente con previgente normativa comunitaria — Giurisprudenza pregressa — Revisione — Ordinamento comunitario e ordinamento interno — Rapporti — Sono autonomi e distinti, ancorché coordinati — Regolamenti comunitari — Sono atti aventi forza e valore di legge — Loro efficacia immediata ed obbligatoria negli Stati membri — Qualificazione dell'atto posta dall'ordinamento d'origine — Regolamento comunitario — Applicazione nel singolo giudizio di merito — Ininfluenza in questo di leggi nazionali (anteriori o successive) incompatibili — Presupposti — Normazione comunitaria compiuta ed immediatamente applicabile dal giudice interno.

Comunità economica europea — Regolamenti comunitari — Norme interne, anteriori o successive — Conflitto — Esclusione del sindacato di costituzionalità delle leggi — Cognizione del giudice ordinario.

Comunità economica europea — Trattato istitutivo della C.E.E. — Leggi nazionali che ne pregiudicano l'osservanza ed i principi fondamentali — Ingiustificata rimozione dei limiti della sovranità statuale posti ex art. 11 della Costituzione — Competenza della Corte costituzionale.

Pag. 389

N. 171 — Sentenza 14 giugno 1984

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione siciliana — Enti ospedalieri — Consigli di amministrazione — Cause di ineleggibilità dei componenti — Legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, art. 10 (combinato disposto del primo comma, n. 4, ed ultimo comma, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1972, n. 33, e dall'art. 33 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6) — Soggetti i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni o di altra causa ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, nei termini previsti per le due ipotesi — Vanno con-

siderate situazioni di incompatibilità e non di ineleggibilità — Violazione dell'art. 51 della Costituzione — Illegittimità costituzionale in parte qua.

Elezioni — Elettorato passivo — Cost., art. 51, primo comma — Interpretazione — Massima estensione applicativa al precetto — Limiti — Condizioni di eguaglianza tra i candidati nello svolgimento della competizione elettorale — Garanzia della autenticità o genuinità del voto (sent. nn. 129/1975, 45/1977, 129/1977).

Regioni speciali — Elezioni — Requisiti per l'elettorato passivo — Potestà legislativa regionale in materia — È strettamente limitata dai principi della legislazione statale (sent. nn. 105/1957 e 26/1965) — Deroghe — Situazioni concernenti categorie di soggetti, esclusive per la Sicilia e rispondenti a fini di interesse generale (sent. nn. 108/1969 e 189/1971) — Insussistenza nella specie.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Pubblici ospedali — Assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile — D.P.R. 29 gennaio 1958, artt. 105, 109 e 119 — Asserito eccesso dai limiti della legge di delegazione — Insussistenza — Non sono soggetti passivi del rapporto tributario — Proventi non aventi il carattere di ricchezza autonoma — Interpretazione consolidata — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati militari — Cod. pen. mil. pace, art. 195, primo comma (inciso) — Violenza ad inferiore — Trattamento sanzionatorio — Pene comminabili per il delitto di insubordinazione con violenza contro superiore — Applicabilità nella specie delle più miti sanzioni previste dalla legge penale comune a seguito della sentenza n. 103/1982 — Mancato intervento del legislatore nel regolare ex novo l'intera materia — Conseguenze — Ingiustificata disparità di trattamento fra le due fattispecie poste a confronto — Violazione dell'art. 3 della Costituzione — Illegittimità costituzionale parziale.

N.	174	— Ordinanza 14 giugno 1984	Pag.	411
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Caccia — Modifiche al sistema penale — Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 — Configurazione del reato nella specie — Rapporti con la legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, e con la legge regionale umbra 3 gennaio 1980, n. 1 — Ipotesi di furto — Omessa indicazione dei termini della questione e della norma violata — Manifesta inammissibilità.		
N.	175	— Ordinanza 14 giugno 1984	»	415
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Cod. proc. civ., art. 246 — Incapacità a testimoniare — Insufficiente motivazione sulla rilevanza — Restituzione degli atti al giudice a quo.		
N.	176	— Ordinanza 14 giugno 1984	»	421
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Ricorsi ai Consigli nazionali professionali — Tasse da corrispondersi all'Erario — Oggetto della questione — Non è il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, art. 1, bensì il D.M. 1º ottobre 1948 — Natura di atto non avente forza di legge — Manifesta inammissibilità.		
N.	177	— Sentenza 14 giugno 1984	»	425
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Costituzione delle parti — Termine — Inosservanza — Inammissibilità delle deduzioni scritte e orali.		
		Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Cantieri scuola — Legge 2 aprile 1968, n. 424, art. 6, comma terzo — Retribuzione stabilita per l'istruttore e l'aiuto istruttore — Mutato potere d'acquisto in conseguenza della svalutazione monetaria — Rivalutazione monetaria della retribuzione — Rientra nei poteri del giudice ordinario (giurisprudenza costante della Corte di cassazione) — Non è violato l'art. 36 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.		

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — ILOR — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 7, ultimo comma — Redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo — Deduzioni sull'imponibile — Onere della richiesta nella dichiarazione annuale — Preteso eccesso dai limiti della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 5 — Insussistenza — Termini previsti per la richiesta — Non hanno carattere perentorio — Soggetti aventi i requisiti per la riduzione dell'imponibile — Sono titolari di un diritto perfetto alla deduzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Delegazione legislativa — Cost., artt. 76 e 77, primo comma — Interpretazione — Principi e criteri direttivi — Modalità della loro concreta applicazione — Competenza del legislatore delegato.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Indennità di buonuscita — Norme sulla sua tassabilità — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e, 14, 46, secondo comma, 83; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma — Assunta violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione — Pregiudizialità della questione relativa alla legittimità dell'art. 13 (non impugnato) del D.P.R. n. 597 — Questione sollevata di ufficio dalla Corte.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Infrazioni valutarie — Residenza a fini valutari — D.L. 4 marzo 1976, n. 31, art. 1, ultimo comma — Trattamento sanzionatorio — Assunta violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione — Omesso riferimento alla concreta fattispecie — Non consente di valutare gli effettivi termini di operatività, nel giudizio di provenienza, della normativa impugnata — Difetto di rilevanza della questione — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Infrazioni valutarie — Residenza a fini va-

dovuti dai professionisti — Non violano gli artt. 41 e 42 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà di iniziativa economica privata — Cost., art. 41 — Interpretazione — Non ha attinenza con la disciplina dei professionisti intellettuali (sent. n. 54/1977).

N. 134 — Sentenza 2 maggio 1984 .

Pag. 65

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 1, quarto comma; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 11; Cod. proc. pen., artt. 277 e 281 — Domanda di libertà provvisoria per motivi di salute — Appello avverso l'ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice istruttore — Giudizio di compatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute dell'imputato — Asserita limitazione di competenze del giudice di appello in violazione degli artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione — Insussistenza — Completezza della normativa volta a tutelare la salute del detenuto — Piena cognizione del Tribunale sul giudizio di compatibilità espresso dal giudice istruttore — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 135 — Sentenza 2 maggio 1984 .

75

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Oggetto della questione — Erronea indicazione di norme parametro successivamente novate — Rettifica da parte della Corte.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Credito e risparmio — Regione Trentino-Alto Adige — D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale), art. 3, primo comma, lett. d — Ordinamento degli enti di credito a carattere regionale — Approvazione degli statuti e relative modificazioni — Competenza trasferita alla Regione — Non sono violati l'art. 116 della Costituzione e gli artt. 4, 5 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (successivamente sostituita) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

nifesta infondatezza — Asserita ulteriore violazione degli artt. 14, lett. s, e 20 dello Statuto speciale — Difetto di motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione di aree edificabili — Legge 22 ottobre 1971, n. 865 — Assunta violazione degli artt. 64 e 72 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 78/1984) — Legge 29 luglio 1980, n. 385, artt. 1, 2 e 3 — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 223/1983) — Manifesta infondatezza.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Veneto — Competenza regionale in materia di opere idrauliche — Provvedimenti degli Intendenti di finanza — Necessità di acquisire atti e documenti — Richiesta alla presidenza del Consiglio dei ministri ed alla presidenza della Giunta regionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Materie di competenza legislativa regionale — Regione Piemonte — Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), art. 71, comma primo — Opere di pubblica utilità di acquisizione o competenza comunale — Delega ai sindaci dei comuni della competenza ad esercitare le relative funzioni espropriative — Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata (sent. n. 319/1983) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice a quo — Omessa motivazione sulla rilevanza della questione — Manifesta inammissibilità — Fattispecie — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, commi primo, secondo, terzo e quarto — Imposta sul valore aggiunto.